

Oggetto: ***Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche dell'olio di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico dell'olio d'oliva e della tenuta del fascicolo aziendale***

Signori Soci,

si informa che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2013 n° 16059 sono state emanate disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. (UE) n° 299/13, le quali dispongono che, a partire dal 1° gennaio 2014, gli Stati Membri devono effettuare dei controlli sugli oli di oliva posti in commercio sulla base delle analisi di rischio e con opportuna frequenza al fine di verificare la veridicità delle categorie dichiarate in etichetta.

Il Decreto contiene, anche, l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per tutte le categorie di oli e per tutti i soggetti che detengono tali prodotti, dalla fase dell'estrazione fino all'imbottigliamento.

Il MIPAAF ha emanato a corredo del decreto in parola la circolare n°7524 del 20/12/2013 in cui si spiegano le modalità operative e, conformemente, anche l'AGEA ha emesso la nota ACIU.2013.11.10 del 24.12.2013 – Commercializzazione Olio di Oliva – Disposizioni Attuative.

L'olivicoltore e produttore d'olio deve, pertanto, conoscere l'obbligatorietà della:

- 1) tenuta dei registri, di entrata e di uscita, per ogni categoria di olio d'oliva e olio di sansa;
- 2) costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale per gli olivicoltori che possiedono oliveti e che producono olio non destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione supera i 200 kg di olio per campagna di commercializzazione, intesa dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'obbligo dei registri va dalla fase dell'estrazione dell'olio al frantoio fino all'imbottigliamento incluso, art.7 bis Reg. (CEE) n. 2568/91, e va effettuato da tutti i

soggetti, fisici o giuridici, che detengono gli oli per la loro **professione** o per fini **commerciali**.

Il decreto ministeriale prevede che i registri di carico e scarico siano tenuti con modalità telematiche nell'ambito del SIAN, Sistema Informatico Agricolo Nazionale. Considerata la complessità di adempiere a queste prescrizioni nei tempi previsti dalla Commissione UE, l'AGEA istituisce un "Registro Provvisorio", che va inserito e tenuto aggiornato con le modalità telematiche del portale SIAN.

**I soggetti che devono tenere e compilare questo Registro Provvisorio sono:**

1. frantoi	imprese che esercitano l'attività di molitura delle olive
2. imprese di condizionamento	imprese che procedono al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007
3. commercianti di olio sfuso	chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007
4. raffinerie	imprese con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007
5. contoterzisti	coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi
6. commercianti di sanse	Impresa che effettua l'acquisto e la vendita di sanse destinate alla produzione di oli
7. sansifici	imprese che lavorano la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio
8. olivicoltore	soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio
9. commerciante di olive	l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio

In ogni caso chi produce, detiene o commercializza uno o più oli, per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi.

Per maggior comprensione riportiamo le categorie degli oli:

1. olio extra vergine di oliva,
2. olio di oliva vergine,
3. olio di oliva lampante,
4. olio di oliva raffinato,
5. olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini),
6. olio di sansa di oliva greggio,
7. olio di sansa di oliva raffinato,
8. olio di sansa di oliva.

Nel caso di produzione, di lavorazione, di detenzione per conto terzi, il registro va tenuto dal contoterzista che effettua queste operazioni.

I commercianti di sansa di olive devono istituire un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche se non hanno depositi o stabilimenti.

### **Come iscriversi al SIAN**

a) collegarsi al portale dell'olio d'oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo web

<https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do>;

b) cliccare il link "MODALITA' D'ISCRIZIONE ED OTTENIMENTO PIN";

c) comparirà una scheda (che si allega) compilarla con le informazioni richieste;

d) allegare una copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

L'AGEA, una volta inseriti i dati, verifica la richiesta di iscrizione e trasmette il codice personale (PIN) per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.

I dati personali sono trattati da AGEA nel rispetto del D.lgs. n.196/2003.

Ricevuto all'atto dell'iscrizione al SIAN, collegandosi al portale dell'olio d'oliva

<https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do>.

### **L'obbligo di tenere il registro provvisorio compete anche:**

- A. agli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP di cui all'art. 7 comma 2 del DM del 10/11/2009 n. 8077.
- B. gli olivicoltori di cui all'art. 7 comma 3 del DM del 10/11/2009 n. 8077 che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda molite, presso il frantoio o di terzi per i quali decade l'esenzione

Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico, di cui all'art. 7 del DM 10.11.2009 e che movimentano oli classificati DOP/IGP e lampanti, possono scegliere:

- 1) di registrare direttamente nel predetto registro telematico, in quanto già implementato con tali classificazioni,
- 2) di compilare mensile il registro provvisorio.

L'opzione scelta va mantenuta per l'intero periodo transitorio di registrazione dei carichi e scarichi.

### **Tempi di registrazione**

Le annotazioni nei registri si effettuano entro e non oltre il 6<sup>sto</sup> giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi, dopo tale data non è possibile effettuare modifiche o correzioni. Nella sezione "documentazione" sarà resa disponibile una guida per la compilazione del registro provvisorio, reperibile anche sul sito del Ministero ([www.politicheagricole.it/](http://www.politicheagricole.it/)) e di AGEA ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)). Le operazioni vanno registrate in ordine cronologico.

Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione

(dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) e vale sempre la regola che, dopo tale data, non sono possibili rettifiche.

La tenuta dei registri può essere delegata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA), ma la responsabilità rimane in capo al titolare del registro stesso.

Per i frantoi gli obblighi previsti dall'art. 20 comma 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, in materia di comunicazione dei dati di produzione, si intendono assolti dalla tenuta del registro *“Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola: Art. 20. 1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.”*

### **Esoneri dall'obbligo tenere e compilare il “registro provvisorio”:**

- Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale oltre che tenere e compilare il Registro Provvisorio gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo);
- Non sono tenuti a tenere e compilare il “registro provvisorio” chi utilizza oli come ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del Reg. UE n. 29/2012 (ad esempio conserve sott'olio, prodotti dolciari e da forno, etc.);
- Non sono tenuti a tenere e compilare il “registro provvisorio” chi destinati ad usi non alimentari;

- Non sono tenuti a tenere e compilare il “registro provvisorio” chi detiene oli per consumo personale;
- Non sono tenuti a tenere e compilare il “registro provvisorio” chi commercializza oli preconfezionati ed etichettati.